



CITTA' DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 74 del 15/06/2026

Riferita alla Proposta N. 78

OGGETTO: ADESIONE DEL COMUNE DI ALCAMO ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES DI CUI ALL'ART. 1, COMMI DA 82 A 101, LEGGE N. 199/2025, PER COME PREVISTO DALL'ART. 10- QUINQUIES, D.L. 38/2026, CONVERTITO CON MODIFICAZIONE DALLA LEGGE 22.05.2026, N. 88.

L'anno duemilaventisei, addì quindici del mese di giugno alle ore 18:30 ,nel Comune di Alcamo e nella sede comunale , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunito in seduta pubblica ,convocato in modalità ordinaria, il consiglio comunale.

All'appello nominale chiamato dal vsegretario generale ad inizio seduta risultano, rispettivamente, presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	CALDARELLA IGNAZIO	X		13	CAMMARATA CRISTINA	X	
2	MESSANA SAVERIO	X		14	MALTESE CATERINA	X	
3	CRACCHIOLO FILIPPO	X		15	MANCUSO BALDASSARE	X	
4	AVILA MIRIAM		X	16	MANISCALCHI LEONARDO	X	
5	STABILE GIUSEPPE	X		17	ORLANDO FRANCESCO	X	
6	GUGGINO ANNA LISA	X		18	DONATO GABRIELE	X	
7	FASCELLA VINCENZO	X		19	DI GIOVANNI DENISE		X
8	CALANDRINO GIOVANNI	X		20	GANDOLFO GIUSEPPINA	X	
9	FERRARELLA FRANCESCO	X		21	CRIMI FRANCESCO	X	
10	GRILLO BALDASSARE		X	22	PIRRONE DALILA	X	
11	BARONE LAURA	X		23	DE LUCA MARIA ELENA	X	
12	PARRINO GIUSEPPE	X		24	CASSARA' MASSIMO		X

PRESENTI: 20

ASSENTI:4

Assume la Presidenza Saverio Messina .

Partecipa alla seduta Il Vice Segretario Dott. Ignazio Bacile.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, ai sensi dell'art. 21 della L.R. n° 26/93, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

in prosecuzione di seduta

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto al punto n. 6 del giorno, la cui proposta si trascrive:

La sottoscritta Dott.ssa Tiziana Vinci, in qualità di Dirigente della Direzione 5 – “Ciclo della Programmazione e Risorse Finanziarie”, nominata con Decreto Sindacale n. 27 dell'1.10.2024, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all'oggetto nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, sottopone al Consiglio Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto: ”*Adesione del Comune di Alcamo alla rottamazione quinquies di cui all'art. 1, commi da 82 a 101, legge n. 199/2025, per come previsto dall'art. 10- quinquies, D.L. 38/2026, convertito con modificazione dalla legge 22.05.2026, n. 88*”

SENTITA l'amministrazione comunale e di concerto con la stessa,

VISTI:

- [l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997](#) che disciplina la potestà regolamentare degli enti locali;
- il Regolamento Generale delle Entrate, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 16.02.2022, per come, da ultimo, modificato con deliberazione n. 6 del 30.01.2023;
- [l'articolo 10 -quinques, D.L. 38/2026, convertito con modificazione dalla legge 22.05.2026, n. 88, rubricato: Estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali commi da 102 a 110 della Legge 30 dicembre 2025 n. 199](#), che così recita:

1. Le disposizioni dell'[articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199](#), si applicano, con le seguenti deroghe, a tutti i debiti, tributari e non, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, agli agenti della riscossione dalle regioni e dagli enti locali che, nell'esercizio della propria e autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate:

- a) a decorrere dal **15 settembre 2026**, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- b) il debitore rende tra il **16 settembre 2026** e il **31 ottobre 2026** la dichiarazione di cui all'[articolo 1, comma 86, della legge n. 199 del 2025](#), con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo

stesso agente pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026. Tale dichiarazione può essere integrata entro la data del **31 ottobre 2026**;

c) il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il **31 gennaio 2027** o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza il **31 gennaio**, il **31 marzo**, il **31 maggio**, il **31 luglio**, il **30 settembre** e il **30 novembre** di ciascun anno a decorrere dal 2027.

In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;

d) l'agente della riscossione invia la comunicazione di cui all'[articolo 1, comma 92, della legge n. 199 del 2025](#) entro il 31 dicembre 2026;

e) gli effetti di cui all'[articolo 1, comma 94, lettera a\), della legge n. 199 del 2025](#), si determinano alla data del 31 gennaio 2027;

f) per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del [codice della strada](#), di cui al [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'[articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689](#), e quelli di cui all'[articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#), e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'[articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112](#).

2. I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il **30 giugno 2026**, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il **15 giugno 2026**. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'[articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#), all'[articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#), e all'[articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160](#), acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 settembre 2026, ai soli fini statistici.”;

- l'art. 1, comma 82, L. 199/2025, secondo cui: “I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 [...] possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'[articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#), o le sanzioni e le somme aggiuntive di cui al [articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46](#), e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'[articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112](#), versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle

maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.”;

- l'art. 1, comma 90, L. 199/2025, secondo cui: “Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.”;

- l'art. 1, comma 91, L. 199/2025, secondo cui: “A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli [articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#);

g) si applica la disposizione di cui all'[articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 giugno 2017, n. 96](#), ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al [decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015](#).”;

- l'art. 1, comma 95, L. 199/2025, secondo cui: “La definizione non produce effetti, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo, in caso di mancato o di insufficiente versamento:

a) dell'unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento;

b) di due rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento;

c) dell'ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento.”;

- l'art. 1, comma 101, L. 199/2025, secondo cui: “A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 82, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle

disposizioni di cui ai commi da 82 a 98 e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.”;

CONSIDERATO CHE:

- il menzionato art. 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88, ha disposto, come visto, l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali, e limita l'applicazione della rottamazione quinquies ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che “nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate”;
- la prefata definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto esclusi gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;
- il comma 1, lett. f), del citato articolo dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;
- la definizione *de qua* si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;
- l'adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbatte possibilità di contenzioso e esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell'agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo 110/2024, art. 7, comma 2;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 37 dell'1.04.2026 riguardante “Approvazione del regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento e accertamenti esecutivi (c.d. "rottamazione-quinquies"), ai sensi dell'art. 1, commi 102-110, della legge 30 dicembre 2025, n. 199”;

VALUTATA l'opportunità, offerta dalla normativa sopra richiamata, per il Comune di Alcamo di aderire alla suddetta estensione della rottamazione statale anche per le proprie entrate sia tributarie sia patrimoniali già affidate all'Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdER), consistente nell'esclusione degli interessi e/o delle sanzioni, per la principale ragione che l'impatto di tale esclusione sul bilancio non è significativa anche in termini di equilibri dello stesso, e ciò in quanto

- i crediti affidati ad AdER sono risalenti e vetusti e, perciò, già stralciati dalla contabilità finanziari e completamente svalutati, con istituzione in contabilità economico patrimoniale di fondo svalutazione crediti di pari importo;
- la contabilizzazione degli ulteriori interessi è eventuale e solo all'atto dell'effettivo loro incasso (principio di cassa);

RITENUTO, altresì, che il *favor* nei confronti della massa dei crediti di difficile esigibilità, ha imposto di considerare attentamente i possibili effetti prodotti dalla definizione agevolata sulle poste iscritte in bilancio, ed in particolare, è stato tenuto conto del grado di neutralizzazione dei crediti più vetusti, realizzato con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) e, pertanto, per i crediti più vetusti, per i quali, per ogni pregresso esercizio finanziario, è stata prevista l'integrale copertura con accantonamenti al FCDE, anche quest'altra definizione agevolata è prevedibile che produrrà – sebbene in un periodo lungo anche decennale - maggiori flussi di cassa in entrata riducendo, prospetticamente, gli accantonamenti di FCDE;

RITENUTO altresì che l'adesione alla rottamazione quinquies di cui all'art. 1, commi da 82 a 101, legge n. 199/2025, per come previsto dall'art. 10- quinquies, d.l. 38/2026, convertito con modificazione dalla legge 22.05.2026, n. 88 evita potenziali forme di discriminazione tra contribuenti concedendo a tutti la possibilità di aderire a forme agevolate di regolarizzazione dei propri adempimenti a prescindere dalla iscrizione o meno a ruolo delle stesse ed a prescindere dalla trasmissione dei ruoli all'AdER;

RICHIAMATO il paragrafo 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria allegato A/2 al d.lgs. n. 118 del 2011, il quale prevede che trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata valuta l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) accantonato nel risultato di amministrazione; sulla scorta di tale principio contabile, sono stati elaborati dalla giurisprudenza giuscontabile i seguenti criteri in base ai quali: a) i crediti con

anzianità inferiore a tre anni si presumono esigibili, salva diversa attestazione del responsabile dell'entrata; b) i crediti con anzianità tra tre e cinque anni devono essere oggetto di valutazione da parte del responsabile dell'entrata, in merito alla loro esigibilità; c) i crediti con anzianità superiore a cinque anni si presumono inesigibili, salva diversa valutazione del responsabile dell'entrata;

RITENUTO che l'adesione al dispositivo della rottamazione da parte dei contribuenti interessati viene stimato prudenzialmente nel 25 per cento del valore dei carichi interessati;

RICHIAMATO l'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, d.lgs. n. 267 del 2000, secondo cui l'organo di revisione esprime il parere sulle *“proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali”*.

Richiamate inoltre:

- deliberazione consiliare n. 109 del 27/11/2025 di approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (dup) 2026/2028;
- deliberazione consiliare n. 111 del 28/11/2025 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2026/2028 ed i relativi allegati ai sensi dell'art. 174 comma 1 del d.lgs. 267/2000;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 271 del 19/12/2025, con la quale è stato approvato il Peg 2026/2028;

Visto l'ordinamento contabile e finanziario approvato con D.lgs. 18/08/2000 n.267 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Considerato che sulla proposta di deliberazione, verrà acquisito il parere dell'organo di revisione come previsto dall'art. 239 del Testo Unico Enti Locali;

PROPONE DI DELIBERARE

1. Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata ed approvata;
2. di approvare, ai sensi dell'articolo 10-quinquies, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-quinquies.
3. di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione (Agenzia delle Entrate – Riscossione), entro il 30 giugno 2026, secondo modalità che lo stesso agente renderà note dal 15.06.2025;
4. di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale di quest'Ente che dovrà avvenire entro il 30 giugno 2026;
5. di inviare, ai soli fini statistici, la presente deliberazione entro il 30 settembre 2026 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;
6. di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione, in considerazione del ristretto termine previsto per l'invio all'Agente della riscossione e per la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune.

Il Presidente dà atto della completezza dell'istruttoria sotto il profilo della presenza di tutti i pareri previsti compreso il parere favorevole dei Revisori dei conti ed invita la dott.ssa Vinci, dirigente della direzione 5, a relazionare.

La dott.ssa Vinci illustra la proposta di delibera

Il cons.re Mancuso in qualità di v/Presidente della II Commissione Consiliare illustra il parere favorevole della commissione stessa.

Il Presidente non essendoci nessun consigliere iscritto a parlare apre la votazione elettronica a scrutinio palese della proposta delibera con la seguente motivazione: **ADESIONE DEL COMUNE DI ALCAMO ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUES DI CUI ALL'ART. 1, COMMI DA 82 A 101, LEGGE N. 199/2025, PER COME PREVISTO DALL'ART. 10- QUINQUES, D.L. 38/2026, CONVERTITO CON MODIFICAZIONE DALLA LEGGE 22.05.2026, N. 88. (PROPOSTA N. 78)**

Presenti n. 20

Votanti n. 20

Voti favorevoli n. 20

Voti contrari n. 0

Astenuti n. 0

Di seguito la tabella di scrutinio

Nome	Cognome	Favorevole	Contrario	Astenuto	N.V.
Saverio	MESSANA	✓			
Laura	BARONE	✓			
Giovanni	CALANDRINO	✓			
Cristina	CAMMARATA	✓			
Ignazio	CALDARELLA	✓			
Massimo	CASSARA'				
Filippo	CRACCHIOLO	✓			
Francesco	CRIMI	✓			
Elena	DE LUCA	✓			
Denise	DI GIOVANNI				
Gabriele	DONATO	✓			
Vincenzo	FASCELLA	✓			
Francesco	FERRARELLA	✓			
Baldassare	GRILLO				
Anna Lisa	GUGGINO	✓			
Baldassare	MANCUSO	✓			
Leonardo	MANISCALCHI	✓			
Miriam	AVILA				
Francesco	ORLANDO	✓			
Giuseppe	PARRINO	✓			
Dalila	PIRRONE	✓			
Giuseppe	STABILE	✓			

Nome	Cognome	Favorevole	Contrario	Astenuto	N.V.
Caterina	MALTESE	✓			
Giuseppina	GANDOLFO	✓			

Il Presidente dichiara: *“la proposta di delibera avente ad oggetto: ADESIONE DEL COMUNE DI ALCAMO ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES DI CUI ALL’ART. 1, COMMI DA 82 A 101, LEGGE N. 199/2025, PER COME PREVISTO DALL’ART. 10- QUINQUIES, D.L. 38/2026, CONVERTITO CON MODIFICAZIONE DALLA LEGGE 22.05.2026, N. 88 è approvata ad unanimità dell’Aula.*

Il Presidente sottopone a votazione l’immediata esecutività della delibera testè approvata.

L’esito della votazione accertata con l’assistenza degli scrutatori è il seguente:

Presenti n. 20
 Votanti n. 20
 Voti favorevoli n. 20
 Voti contrari n.0
 Astenuti n. 0

Di seguito la tabella di scrutinio.

Nome	Cognome	Favorevole	Contrario	Astenuto	N.V.
Saverio	MESSANA	✓			
Laura	BARONE	✓			
Giovanni	CALANDRINO	✓			
Cristina	CAMMARATA	✓			
Ignazio	CALDARELLA	✓			
Massimo	CASSARA'				
Filippo	CRACCHIOLO	✓			
Francesco	CRIMI	✓			
Elena	DE LUCA	✓			
Denise	DI GIOVANNI				
Gabriele	DONATO	✓			
Vincenzo	FASCELLA	✓			
Francesco	FERRARELLA	✓			
Baldassare	GRILLO				
Anna Lisa	GUGGINO	✓			
Baldassare	MANCUSO	✓			
Leonardo	MANISCALCHI	✓			
Miriam	AVILA				
Francesco	ORLANDO	✓			
Giuseppe	PARRINO	✓			
Dalila	PIRRONE	✓			
Giuseppe	STABILE	✓			
Caterina	MALTESE	✓			
Giuseppina	GANDOLFO	✓			

Il Presidente dichiara l'immediata eseguibilità della delibera è approvata ad unanimità dell'Aula ”

Il Presidente alle ore 20:30 esauriti i punti posti all'ordine del giorno scioglie la seduta

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

f.to Saverio Messina

Il Consigliere Anziano
f.to Ignazio Caldarella

Il Vice Segretario
f.to Dott. Ignazio Bacile

La presente deliberazione è stata assunta nella seduta del 15.06.2026 e costituisce estratto conforme all'originale del relativo processo verbale formato e sottoscritto digitalmente mediante la piattaforma informatica in uso ove il file originale è conservato.